

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 1 di 115 |



ItaliaAlimentari

Salumi e snack che guardano al futuro

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231

0 Emissione 23 Aprile 2015
I Revisione 05 Novembre 2018
II Revisione 26 Settembre 2022

| Rev. | Natura Modifiche | | |
|---------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| 02 | Aggiornamento con nuovi reati | | |
| Preparazione | | Approvazione | Distribuzione |
| Emanuela Rongai | | BARBIERI GIOVANNA; DAGA SIMONE; FARA MAURO | TAFFELLI LORENZO |

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 2 di 115 |

INDICE

Sommario

| | |
|--|----|
| INDICE | 2 |
| Sommario..... | 2 |
| PARTE GENERALE..... | 6 |
| 1. Premessa..... | 6 |
| 2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231..... | 7 |
| 2.1 La responsabilità amministrativa degli enti..... | 7 |
| 2.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente | 8 |
| 2.3 L’esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione e gestione..... | 10 |
| 3. La realtà di Italia Alimentari S.p.A. | 11 |
| 3.1 Attività e Cenni Storici..... | 11 |
| 3.2 Il Gruppo Cremonini | 13 |
| 4. La struttura organizzativa e la Governance..... | 13 |
| 5. La metodologia utilizzata e il Modello di Italia Alimentari S.p.A..... | 16 |
| 5.1 Finalità del Modello..... | 16 |
| 5.2 Funzione del Modello..... | 17 |
| 5.3 Metodologia..... | 17 |
| 5.4 Modello | 18 |
| 5.5 Destinatari del Modello..... | 19 |
| 6. Aree di Rischio | 20 |
| 6.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione | 20 |
| 6.2 Reati societari..... | 20 |
| 6.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..... | 20 |
| 6.4 Contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio e delitti in materia di violazione dei diritti d’autore | 21 |
| 6.5 Reati ambientali | 21 |
| 6.6 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio..... | 21 |
| 6.7 Criminalità organizzata..... | 22 |
| 6.8 Reati in materia informatica..... | 22 |
| 6.9 Reati tributari..... | 22 |
| 6.10 Reati di contrabbando..... | 23 |
| ***** | 23 |
| 6.11 Gli altri reati | 24 |
| 7. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione..... | 24 |
| 7.1 Nomina, sostituzione e revoca o cessazione dell’OdV | 26 |
| 7.2 Funzioni e poteri dell’ Organo di vigilanza | 28 |

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 3 di 115 |

| | | |
|------|---|----|
| 7.3 | Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza | 30 |
| 7.4 | Segnalazioni | 31 |
| 7.5 | Flussi informativi interni al “gruppo” | 33 |
| 8. | Codice Etico di Italia Alimentari | 33 |
| 9. | Sistema disciplinare e sanzionatorio | 34 |
| 9.1 | Principi generali..... | 34 |
| 9.2 | Violazioni..... | 35 |
| 9.3 | Soggetti | 36 |
| 9.4 | <i>Sanzioni nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati e quadri)</i> | 36 |
| 9.5 | Sanzioni nei confronti dei Dirigenti | 38 |
| 9.6 | Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell’O.d.V. | 39 |
| 9.7 | Sanzioni nei confronti degli outsourcer, dei fornitori e di altri soggetti terzi (agenti, collaboratori esterni)..... | 40 |
| 10. | Diffusione e aggiornamento del Modello | 40 |
| 10.1 | Formazione ed informazione al personale di Italia Alimentari..... | 40 |
| 10.2 | Verifiche sull’efficacia del Modello | 41 |
| 10.3 | Aggiornamento del Modello | 42 |
| | PARTE SPECIALE | 43 |
| | PARTE SPECIALE “1” | 43 |
| 11. | REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto)..... | 43 |
| 11.1 | TIPOLOGIA DEI REATI | 43 |
| 1. | | 49 |
| 1.2 | PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Nozione) | 49 |
| 1.3 | AREE DI RISCHIO..... | 49 |
| 1.4 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 51 |
| 1.5 | PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO: | 52 |
| | OMISSIS..... | 52 |
| 1.6 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA | 52 |
| | PARTE SPECIALE “2” | 54 |
| | I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto | 54 |
| 2.1 | TIPOLOGIA DEI REATI | 54 |
| 2.2 | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 61 |
| 2.3 | Aree a rischio | 64 |
| | OMISSIS..... | 64 |
| 2.4 | Flussi informativi verso l’O.d.V.: | 64 |
| | PARTE SPECIALE “3” | 65 |
| 3.1 | TIPOLOGIA DEI REATI | 65 |
| 3.2 | LUOGHI DI LAVORO/ATTIVITA’ ESERCITATE..... | 66 |

| | |
|---|-----|
| 3.3 AREE DI RISCHIO/ATTIVITA' SENSIBILI..... | 66 |
| OMISSIS..... | 66 |
| 3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 66 |
| PARTE SPECIALE "4" | 67 |
| FALSITA' IN MONETE , IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)..... | 67 |
| DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 e 25 bis D.Lgs 231/01) | 67 |
| DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs 231/01)..... | 67 |
| 4.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 67 |
| 4.2 AREE DI RISCHIO..... | 73 |
| OMISSIS..... | 73 |
| 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 73 |
| 4.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO | 74 |
| OMISSIS..... | 74 |
| 4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 75 |
| 4.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V. E UFFICIO COMPLIANCE: | 75 |
| PARTE SPECIALE "5" | 77 |
| REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto) | 77 |
| 5.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 77 |
| 5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 89 |
| 5.3 AREE DI RISCHIO..... | 90 |
| OMISSIS..... | 90 |
| 5.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 90 |
| PARTE SPECIALE "6" | 92 |
| REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)..... | 92 |
| 6.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 92 |
| 6.2 AREE DI RISCHIO..... | 95 |
| OMISSIS..... | 95 |
| 6. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 95 |
| PARTE SPECIALE "7" | 97 |
| REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter ex D. Lgs. 231/2001) | 97 |
| 7.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 97 |
| 7.2 AREE DI RISCHIO..... | 98 |
| OMISSIS..... | 98 |
| 7. 3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 98 |
| PARTE SPECIALE "8" | 100 |
| REATI IN MATERIA INFORMATICA (Art. 24 bis ex D. Lgs. 231/2001)..... | 100 |

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 5 di 115 |

| | |
|---|-----|
| 8.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 100 |
| 8.2 AREE DI RISCHIO..... | 103 |
| OMISSIS..... | 103 |
| 8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO..... | 103 |
| 8.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO..... | 105 |
| OMISSIS..... | 105 |
| 8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 105 |
| PARTE SPECIALE "9" | 106 |
| REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) | 106 |
| 9.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 106 |
| 9.2 AREE di RISCHIO | 108 |
| OMISSIS..... | 108 |
| 9.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 108 |
| PARTE SPECIALE "10" | 110 |
| REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001) | 110 |
| 10.1 TIPOLOGIA DEI REATI | 110 |
| 10.2 AREE DI RISCHIO..... | 113 |
| OMISSIS..... | 113 |
| 10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 114 |
| 10.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 114 |

Riferimenti:

- *Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'ultima versione approvata nel giugno 2021.*
- *D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni*
- *D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni*
- *REG. UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 "Protezione dei dati personali"*

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 6 di 115 |

PARTE GENERALE

1. Premessa

Italia Alimentari S.p.A. (di seguito “Italia Alimentari” o la “Società”) – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali anche a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del proprio socio Inalca S.p.A. (di seguito “la Controllante”), e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”).

In data 23 Aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione di Italia Alimentari ha deliberato l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01. Dalla data di adozione, si sono succeduti molteplici mutamenti del quadro normativo di riferimento e dell’assetto societario, in conseguenza dei quali il Consiglio di Amministrazione di Italia Alimentari ha ritenuto opportuno modificare ed integrare i contenuti e la struttura del Modello il 05 Novembre 2018 e da ultimo, il Consiglio di Amministrazione di Italia Alimentari, in data 26 Settembre 2022 ha deliberato l’adozione della presente versione del Modello che sostituisce integralmente quella precedentemente adottata da Italia Alimentari.

L’adozione del Modello rappresenta un significativo veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Società, affinché, si ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

La Società ha inteso conformare il proprio Modello alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nell’ultima versione approvata nel marzo 2014 e dichiarata idonea al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del Decreto da parte del Ministero della Giustizia.

Tale ultima norma dispone che: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Sulla base di tale indicazioni, Confindustria ha definito le proprie Linee guida per la costruzione dei Modelli, fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’Ente) e i contenuti del Modello.

In particolare, tali Linee guida, suggeriscono agli enti associati di utilizzare i processi di *risk assessment e risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, di cui i principali sono un Codice Etico di comportamento negli affari con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Italia Alimentari ha fatto propri i predetti suggerimenti, ritenendoli pertinenti ed adeguati alla propria realtà aziendale.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 7 di 115 |

Infine, l'aggiornamento del Modello è stato condotto sulla base delle principali normative che indicano principi guida e standard di controllo per il migliore sistema di organizzazione interno.

2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

2.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti in convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia e segnatamente nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati *“Enti”*) per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse o tentate anche nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità degli Enti non sostituisce ma si aggiunge a quella personale penale della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato. L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

La responsabilità degli Enti è esclusa se le persone fisiche sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si tratta per l'Ente di una responsabilità *“mista”* poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in base alle disposizioni del codice di procedura penale (salve le norme processuali specifiche del Decreto), attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi; confisca; pubblicazione della sentenza).

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 8 di 115 |

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà nei casi di commissione dei reati sotto forma di tentativo, ma l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La sanzione amministrativa può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal Legislatore, quali *i)* la commissione di un determinato reato, *ii)* nell'interesse o a vantaggio della società, *iii)* da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) e *iv)* l'assenza di un Modello di Organizzazione e Gestione efficace ed effettivo.

E' esclusa la responsabilità dell'Ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato ed abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello realizzato.

2.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata (**all. 1**):

- ✓ delitti contro la **Pubblica Amministrazione** indicati dall'art. 24 "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e dall'art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" del D.Lgs. 231/2001: "nonché "concussione e corruzione", così come modificati dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012 , L. 161/2017 e dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D.lgs n.75/2020 e dalla L. 28 Marzo 2022;
- ✓ i delitti in materia **informatica** indicati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001: "delitti informatici e trattamento illecito dei dati" introdotti dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 mod. D.Lgs n. 7 e 8 /2016 e D.L. n. 105/2019 convertito con L.133 del 18/11/2019 e mod. dalla Legge n. 238/2021;
- ✓ i delitti **associativi** indicati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: "**delitti di criminalità organizzata**" introdotti dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94 mod. dalla L. 69/2015;
- ✓ i delitti **contro la fede pubblica** indicati dall'art.25-bis del D.Lgs. 231/2001: "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" art. agg. dal D.L 350/2001 convertito con mod. L. n. 409/2001 e mod. L. n 99/2009, mod. dal D.Lgs 125/2016;
- ✓ i delitti **contro l'industria ed il commercio** indicati dall'art. 25-bis.1 introdotti dall'art. 17, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- ✓ i **reati societari** indicati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, le false comunicazioni sociali, l'impedito controllo, la formazione fittizia del capitale, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati, introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 262 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 nonché da ultimo dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 (Spazzacorrotti);

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 9 di 115 |

- ✓ i delitti con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** indicati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n.7;
- ✓ i delitti **contro la vita e l'incolumità individuale** indicati dall'art. 25- quater.1 D.Lgs. 231/2001 “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” introdotto dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
- ✓ i delitti **contro la personalità individuale** indicati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, quali, tra gli altri, la riduzione in schiavitù o in servitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228 e modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38 e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199 e mod. dalla Legge n. 238/2021 ;
- ✓ i reati relativi agli **abusi di mercato** indicati dall'art. 25-sexies del Decreto, che consistono nell'abuso di informazioni privilegiate e nella manipolazione del mercato, introdotti dall'art. 9 della l. 18 aprile 2005 n. 62 e mod. dalla Legge n. 238/2021;
- ✓ i reati in tema di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, introdotti dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e mod. dalla L. n. 3/ 2018;
- ✓ reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, indicati dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001 ed introdotti dall'art. 63 del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231, e modificati dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 e dal D. lgs n. 195/2021;
- ✓ delitti in materia **di strumenti di pagamento diversi dai contanti** Art. 25-octies.1 introdotto dal D.Lgs. 184/2021;
- ✓ delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25- novies ed inseriti dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009 n. 99;
- ✓ delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** indicato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della l. 3 agosto 2009 n. 116;
- ✓ **reati ambientali** indicati nell'art. 25-undecies inseriti dall'art. 2 del D.Lgs 7 luglio 2011 n. 121 e modificati dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 mod. dal D.Lgs 21/2018;
- ✓ reato di **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** e reati in tema di **immigrazione clandestina** indicati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- ✓ Reati di **“razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo”**, indicati dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 art. agg. L 20/11/2017 n. 167 mod. dal D.lgs n. 21/2018;
- ✓ i **reati transnazionali** indicati dall'art. 10 della L 16 marzo 2006 n. 146 (reati “associativi” e giudiziari) tra i quali associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ✓ **reati tributari** indicati dall' art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 aggiunto dalla L. n. 157/2019 modificata con D.lgs 75/2020
- ✓ **reati di contrabbando** indicati dall'art 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 art. aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020.
- ✓ **reati contro il patrimonio culturale** indicati dall'art. 25 septiesdecies art. aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 10 di 115 |

- ✓ **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** indicati dall'art. 25 duodevices art. aggiunto da L.n.22 del 09 Marzo 2022
- ✓ Reati di **Frode in competizioni sportive**, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001 art. aggiunto dalla L. n. 39/2019;

Per un maggior dettaglio in merito a ciascuna tipologia di reato prevista dal Decreto, si rimanda al documento in allegato (Allegato n. 1).

2.3 L'esonero dalla responsabilità: il modello di organizzazione e gestione

Il Decreto, come si è detto, prevede una forma specifica di esonero da responsabilità qualora, pur essendo stato commesso un reato, l'Ente dimostri di aver adottato le più opportune misure organizzative al fine di prevenire (almeno in astratto) la commissione di tale reato da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un'adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell'Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l'accertata esistenza di un'efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la "colpa" dell'Ente e fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire alla Società l'esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed attuato. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. nominare un Organismo di Vigilanza con determinate caratteristiche e prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 11 di 115 |

La Società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L'art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi e prevede:

1. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. La realtà di Italia Alimentari S.p.A.

3.1 Attività e Cenni Storici

La società Italia Alimentari S.p.A. è una società di diritto italiano con sede legale in Busseto viale Europa 14, controllata al 100% da INALCA S.p.A. con sede in Castelvetro di Modena.

La Società ha quale oggetto sociale, come da statuto, la lavorazione, trasformazione, stagionatura e commercializzazione di prodotti a base di carne, e, più in particolare, nel settore dei salumi e la produzione industriale di prodotti freschi e surgelati e, più in particolare, nel settore della gastronomia producendo tra l'altro panini e/o tramezzini freschi e surgelati;

Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente (al 100%) le società:

- ✓ Montana Farm S.p.Zo.o. :società inattiva dal 2005 posta in liquidazione, dopo aver ceduto un terreno in una zona industriale nel nord della Polonia.
- ✓ Montana Alimentari GmbH: società operante in Germania nel settore della commercializzazione di salumi e prodotti caseari italiani controllata da giugno 2012 posta in liquidazione e sostituita da una stabile organizzazione.
- ✓ Castelfrigo LV S.r.l. società acquisita nel 2018, che rifila e distribuisce il pancettone suino, permettendo da un lato di mettere al sicuro la catena di approvvigionamento delle materie prime destinate al mercato fast food e dall'altro di assicurarsi le forniture di prodotti destinati a mercati oggi non raggiunti

La Società controlla, con un partner locale di minoranza le società:

- ✓ Italia Alimentari Canada Ltd. costituita nel 2015 insieme ad un affermato gruppo alimentare in Canada, con l'obiettivo di produrre e commercializzare prodotti preporzionati sfruttando il Know How commerciale del socio locale e quello industriale e produttivo della Società. (quota detenuta: 60%).
- ✓ Corte Buona LLC, costituita nel 2019 con un partner residente, al fine di replicare la strategia già realizzata per il Canada di presidio industriale e commerciale del mercato statunitense, grazie all'installazione di due linee di affettamento in New Jersey

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 12 di 115 |

La Società attualmente denominata Italia Alimentari è stata fondata nel 1976 con la denominazione F.Ili Belletti S.r.l e svolgeva attività di produzione, lavorazione e stagionatura prosciutti crudi nel proprio stabilimento di Sala Baganza.

Da dicembre del 1996, acquisisce, a mezzo di conferimento, le attività di Montorsi Blasi, anch'essa controllata dal Gruppo Cremonini e attiva nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti a base di carne e più in particolare, di salumi.

A seguito di questa operazione, F.Ili Belletti S.p.A. cambiava ragione sociale in Corte Buona S.p.A., ed iniziava a gestire 4 diversi stabilimenti produttivi ammodernati e potenziati con impianti tecnologicamente avanzati per garantire qualità costante e massimo controllo igienico sanitario e specializzati nelle singole produzioni diventando un player importante nel mondo dei salumifici.

Nel 2001 la Società acquisisce e successivamente fonde per incorporazione la Multiservice S.p.A., azienda del Gruppo Cremonini, attiva nella produzione di snack e prodotti surgelati.

A seguito di questa fusione la nuova ragione sociale diventa Montana Alimentari S.p.A..

In questa fase l'attività dell'azienda si completa con l'acquisizione, attraverso proprie controllate successivamente incorporate, dello stabilimento di Busseto e del marchio IBIS molto conosciuto soprattutto per la mortadella e con l'acquisto (2003), nell'ambito di una strategia aziendale di localizzazione delle produzioni in aree tipiche D.O.P. e I.G.P, del complesso industriale di Postalesio specializzato nella produzione di bresaole.

Nell'ultimo decennio la Società ha puntato a consolidare le proprie strutture industriali ed organizzative concentrandosi sul proprio "core business" e definendo la propria "mission" in due attività principali:

- la produzione e la commercializzazione di salumi attraverso la proposta di una gamma completa ed in grado di cogliere tutte le domande del mercato spaziando dall'alta gastronomia ai prodotti preaffettati ad alto contenuto di servizio votati ai canali della distribuzione moderna;
- la produzione e distribuzione di snack panini e prodotti freschi e gastronomici.

Ha realizzato importanti investimenti in tutti gli stabilimenti per incrementare la propria produzione e la propria produttività puntando nel contempo a standard qualitativi elevati ed alla garanzia di salubrità dei propri prodotti arrivando oggi ad essere una azienda di riferimento nel proprio settore.

La particolare attenzione agli aspetti qualitativi, sanitari e competitivi è stata premiata da alcune società leader mondiali nella ristorazione fast food che ci hanno inserito nel loro portafoglio fornitori.

Sul piano commerciale la Società promuove i propri prodotti attraverso il marchio IBIS che viene utilizzato in modo trasversale in tutte le linee di prodotti. Utilizza anche altri marchi quali "CORTE BUONA" e "SPANINO" ognuno con la propria notorietà e riconoscibilità.

E' presente in tutti i canali di vendita da quelli tradizionali a quelli della distribuzione moderna.

L'esperienza consolidata negli anni di attività nel settore, costituiscono un fattore competitivo che contraddistingue l'azienda, sempre capace di intercettare i cambiamenti negli orientamenti dei consumatori e la necessità di nuove strategie commerciali in un settore estremamente difficile e competitivo.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 13 di 115 |

3.2 Il Gruppo Cremonini

Italia Alimentari è parte del Gruppo Inalca facente parte a sua volta del Gruppo Cremonini che rappresenta uno tra i più importanti operatori europei nel settore agro- alimentare. Holding del Gruppo, è Cremonini S.p.a. (di seguito “Holding”). Il Gruppo Cremonini rivolge la propria attività verso tre aree di interesse:

- (i) **produzione**
- (ii) **distribuzione**
- (iii) **ristorazione**

Il Gruppo Cremonini è leader nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (**INALCA S.p.A.**) e nella distribuzione alimentare al food-service (**MARR S.p.A.**), nell’attività di ristorazione (**ROADHOUSE S.p.A. E CHEF EXPRESS S.p.A.**) Si colloca anche fra i più importanti produttori italiani di salumi (**ITALIA ALIMENTARI S.p.A.**).

Il Vertice Societario ha adottato una politica per la qualità che si pone come obiettivo principale quello di condurre le società del Gruppo su un percorso di miglioramento continuo delle proprie prestazioni che assicuri al contempo la soddisfazione del cliente.

Per tale fine, tutti i cicli di produzione vengono svolti nel pieno rispetto delle normative sanitarie prescritte dalla Comunità Europea e dalla legislazione italiana.

4. La struttura organizzativa e la Governance

Con il termine “struttura organizzativa” si intende la precisa individuazione di ruoli e responsabilità in capo a ciascun soggetto appartenente all’organizzazione aziendale.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa di Italia Alimentari è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

In particolare, tra gli organi societari che assumono un ruolo di primaria importanza nell’organizzazione delle attività di Italia Alimentari si annoverano:

PRESIDENTE del CDA: oltre al compito di rappresentare la Società dinanzi ad ogni organismo pubblico e privato e di coordinare le funzioni societarie interne, al Presidente del CDA è affidata la responsabilità di garantire funzionalità ed efficacia alle azioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea della

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 14 di 115 |

Società. Il Presidente è il CEO munito di ampi poteri gestionali conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRATORI DELEGATI (AD) PER AREA: in Italia Alimentari gli Amministratori Delegati sono due uno con competenze in area commerciale, uno con competenze in area operativa (sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente). Gli AD si presentano quali soggetti di riferimento per i Responsabili delle Direzioni Aziendali con i quali concordano gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie.

Dal **Presidente del CDA** dipendono, oltre che i due Amministratori Delegati per Area, le seguenti Direzioni/Uffici:

Direzione Risorse Umane: assicura la pianificazione degli organici e del costo del lavoro, la definizione delle strutture organizzative e dei processi, la definizione delle politiche di sviluppo e *compensation* delle risorse umane, la formazione e la comunicazione interna, nonché le attività concernenti il rispetto della normativa e della previdenza del lavoro. L'attività di Pay-roll è, invece, esternalizzata.

Direzione Marketing: si occupa della pianificazione delle attività di marketing e comunicazione.

Direzione Approvvigionamento e Servizi: si occupa della gestione del processo di approvvigionamento quantitativo e qualitativo delle materie prime, dei materiali sussidiari (food e non food) e degli impianti, necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale e della valutazione dei fornitori esistenti anche ricercando eventuali soluzioni alternative.

Direzione Amministrazione: assicura la corretta rilevazione, valutazione e contabilizzazione di tutti i fatti amministrativi - economici - patrimoniali e la redazione del bilancio della Società nel rispetto delle disposizioni e delle normative di legge in materia civile e fiscale, e dei principi IAS/IFRS. Per mezzo dell'**Ufficio IT/EDP** assicura inoltre l'operatività sistemi informativi istituzionali e la definizione di tutto ciò che riguarda la rete informatica

Direzione Attività Produttive: coordina la gestione dello stabilimento in tutti i suoi aspetti tecnici, organizzativi, produttivi e sanitari garantendo il corretto svolgimento delle attività massimizzando l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura. Mantiene i rapporti con autorità ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro anche tramite al proprio RSPP.

Direzione Commerciale: si occupa di elaborare e definire le politiche commerciali relative al mercato nazionale ed ai mercati interazionali con riferimento a tutti i canali distributivi, piani di business per lo sviluppo di nuovi prodotti e garantisce l'efficace gestione dei principali clienti direzionali con l'ausilio dei responsabili di canale.

I due AD sono :

1) AD/ Direzione Operativa/Legale Rappresentante:

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 15 di 115 |

dal primo Amministratore Delegato (**Direttore Operativo/ Legale Rappresentante**), dipendono le seguenti Direzioni/Uffici: Ufficio prevenzione e protezione, Ufficio ricerca e sviluppo, Ufficio Ambiente, Ufficio qualità, Ufficio Logistica e i Direttori di stabilimento.

Ricerca e Sviluppo: si occupa di ricercare e sviluppare nuovi prodotti, anche su indicazioni provenienti dalla Direzione Attività Operative e dalla Direzione Commerciale. Definisce le corrette ricette supervisionando la fase di messa in produzione e interfacciandosi costantemente con le diverse funzioni aziendali al fine di garantire la conformità del prodotto alle caratteristiche richieste.

Direzione Sicurezza Alimentare, Qualità e ambiente: assicura la tutela della sicurezza alimentare e la gestione della qualità aziendale coordinando e gestendo le attività riguardanti Sanità, Qualità, Ambiente e Sviluppo sostenibile.

2) AD/ Direzione Commerciale/Legale Rappresentante:

dal secondo Amministratore Delegato (**Direttore Commerciale/Legale Rappresentante**) dipendono a loro volta le Direzioni/Uffici Commerciali. L'AD si occupa di elaborare e definire le politiche commerciali relative al mercato nazionale e internazionale con riferimento a tutti i canali distributivi, piani di business per lo sviluppo di nuovi prodotti e garantisce l'efficace gestione dei principali clienti direzionali con l'ausilio dei responsabili di canale.

Il sistema di Governance della Italia Alimentari prevede:

- un'Assemblea dei Soci, competente a deliberare, in materia ordinaria e straordinaria, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- un Consiglio di Amministrazione con i compiti di gestione aziendale previsti dalla legge e dallo statuto;
- un Collegio Sindacale, chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è composto da tre membri effettivi e svolge le funzioni regolate dalla legge.
- L'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca che si occupa anche della società controllate da quest'ultima.

L'attività di controllo contabile è stata affidata ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, di primaria importanza nel settore.

Il Codice Etico della Società esprime i principi etici e le regole di comportamento e di deontologia fondamentali riconosciuti come propri dalla Società e volti, tra l'altro, a prevenire i reati di cui al Decreto.

La Società ha adottato un articolato sistema di procedure, ordini di servizio, deleghe e procure che attribuisce a vari responsabili i poteri e le responsabilità per la gestione delle attività di competenza. La Società ha inoltre adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 e nominato un Organismo di Vigilanza composto da tre esperti professionisti del settore, per verificarne la corretta applicazione e rispetto.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 16 di 115 |

5. La metodologia utilizzata e il Modello di Italia Alimentari S.p.A

5.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto, il Modello si propone come finalità quelle di:

- prevenire la commissione di reati presupposto ex D,Lgs 231/01;
- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Italia Alimentari nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Italia Alimentari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Italia Alimentari non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Italia Alimentari intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da Italia Alimentari si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli, nonché di attività di controllo che nella sostanza:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - ✓ un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali
 - ✓ un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 17 di 115 |

- ✓ procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - ✓ un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - ✓ una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - ✓ un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
 - individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
 - attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

5.2 Funzione del Modello

Sebbene il Decreto abbia previsto l'adozione del Modello solo in via facoltativa, Italia Alimentari ne ha deciso l'adozione e l'efficace attuazione, oltre che per il disposto di cui al Decreto, per assicurare lo svolgimento della propria attività in modo etico, corretto e trasparente.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, costituisca un valido strumento organizzativo ed etico per tutti i Destinatari.

L'adozione del Modello è un atto di responsabilità sociale ed esprime la volontà di Italia Alimentari di improntare la propria attività al rispetto delle leggi e dei regolamenti e ai principi di correttezza, onestà, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari. Al contempo, si è inteso determinare la piena consapevolezza in tutti i Destinatari di poter far incorrere la Società in un illecito passibile di sanzione (condotta fortemente censurata, in quanto sempre contraria agli interessi di Italia Alimentari anche quando, apparentemente, foriera di un qualunque vantaggio immediato o indiretto) e quindi di adottare comportamenti tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati dal Decreto.

5.3 Metodologia

Le fasi per la predisposizione/aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- ✓ impostazione del progetto e l'individuazione del Responsabile Interno del progetto nella figura del Direttore Amministrativo.
- ✓ Raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione e il funzionamento di Italia Alimentari, in particolare: statuto; organigramma societario; sistema dei poteri; sistema disciplinare.
- ✓ identificazione dei "soggetti-chiave" (*key officers*) responsabili dei processi decisionali e di controllo. In questa fase sono state svolte interviste strutturate con questi soggetti per raccogliere informazioni rilevanti e definire una mappa dei processi e delle attività sensibili di Italia Alimentari;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 18 di 115 |

- ✓ individuazione delle attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati del D. Lgs 231/01, nonché delle attività strumentali alla commissione dei suddetti reati. In particolare la prima attività è stata quella di **Identificare i processi sensibili** attraverso l’esame preventivo della documentazione aziendale (atto costitutivo, verbali dei Consigli di Amministrazione, organigrammi, procure, etc.) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell’operatività aziendale diretti ad una valutazione aggiornata dell’esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli (procedure esistenti, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, etc.). Essenziale, a tal fine, è stata la ricognizione sulla passata attività della Società al fine di accertare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause (c.d. *as is analysis*).

In particolare le attività a rischio-reato individuate sono state distinte in due categorie:

- c.d. **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto;
- c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

Risultato di tale lavoro è stata una più completa definizione delle aree a rischio e dei processi sensibili nonché dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

- ✓ Predisposizione di una mappatura (**risk assessment**): sulla base dei documenti e degli elementi a disposizione, è stata predisposta una mappatura con l’obiettivo di individuare le funzioni aziendali coinvolte nelle diverse attività sensibili e le fattispecie di reato potenzialmente configurabili nell’ambito di queste ultime.
- ✓ Predisposizione di una **gap analysis** con descrizione delle criticità riscontrate: sulla base della situazione oggetto della recente rilevazione, sono state individuate le azioni da porre in essere al fine di migliorare e adeguare il sistema di controllo interno agli scopi indicati dal Decreto.
- ✓ Predisposizione di un **action plan** che individua e indica le azioni di miglioramento dei processi e delle procedure.
- ✓ Articolazione e definizione/aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo degli organi decisionali della Società.

5.4 Modello

Il presente Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è articolato in una:

- PARTE GENERALE contenente:

- una sintetica descrizione del contenuto del Decreto e dei reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente;
- una presentazione di Italia Alimentari della sua attività e della sua struttura interna;
- una presentazione del Gruppo Cremonini di cui Italia Alimentari fa parte;
- una presentazione della struttura organizzativa e della Governance;
- la metodologia utilizzata per la costruzione del Modello di Italia Alimentari;
- una descrizione delle aree “sensibili”, ossia quelle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) e la definizione dei suoi compiti istituzionali;
- una breve introduzione al Codice Etico di Italia Alimentari;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 19 di 115 |

- la previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello;
- le modalità di diffusione e aggiornamento costante del Modello.

Vi sono poi

- PARTI SPECIALI dedicate ciascuna a una specifica categoria di reati che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione particolare in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta (**Reati presupposto rilevanti**):
 - Parte Speciale n. 1 "Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione";
 - Parte Speciale n. 2 "Reati societari";
 - Parte Speciale n. 3 "Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro" ;
 - Parte Speciale n. 4 "Delitti contro l'industria ed il commercio. Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore";
 - Parte Speciale n. 5 "Reati Ambientali";
 - Parte Speciale n. 6 "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"; Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ;
 - Parte Speciale n. 7 "Reati di criminalità organizzata".
 - Parte Speciale n. 8 "Reati in materia informatica".
 - Parte Speciale n. 9 "Reati tributari".
 - Parte Speciale n. 10 "Reati di Contrabbando".

Finalità del presente Modello è quindi quella di affermare e diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo che governa tutte le fasi decisionali ed operative dell'attività sociale ed in particolare:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto di Italia Alimentari nelle aree a rischio e nell'ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per l'azienda una delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e i processi strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;
- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata da Italia Alimentari, anche se posta in essere con l'intenzione di portare un vantaggio alla Società.

Gli ALLEGATI costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali modifiche non sostanziali possono essere effettuate dai competenti organi aziendali senza approvazione specifica da parte del C.d.A..

5.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Decreto e nel Modello si applicano ai destinatari ("Destinatari") che sono tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i dipendenti e dirigenti della Società e a coloro che sono muniti di poteri di rappresentanza esterna della Società e così per consulenti, fornitori e altri terzi che intrattengono rapporti commerciali o finanziari con la Società. Nei confronti di questi ultimi la Società inserisce nei

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 20 di 115 |

diversi contratti che regolano il rapporto, specifiche clausole, le quali potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno, in caso di violazione delle regole e dei valori morali ed etici a cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività che sono, comunque, alla base delle regole specifiche trattate nel Modello e vengono espresse nel Codice Etico.

I Destinatari ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Le altre società controllate dalla Società si doteranno, sotto la propria responsabilità, di modelli di organizzazione ispirati al presente documento e nomineranno i relativi organismi di vigilanza. I Modelli adottati dalle società controllate saranno comunicati a Italia Alimentari.

6. Aree di Rischio

Alla luce dell'attività svolta dalla Italia Alimentari e dall'analisi secondo la metodologia del paragrafo precedente, sono state individuate le aree "sensibili" alla commissione dei reati di seguito elencate.

6.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- a) **Gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenimento di certificati/ autorizzazioni, permessi e licenze necessari allo svolgimento dell'attività aziendale:** l'attività concernente qualunque richiesta alla P.A. in ordine alla concessione di autorizzazioni, certificazioni necessarie o strumentali all'esercizio dell'attività sociale.
- b) **Gestione ispezioni e verifiche da parte di soggetti/funzionari pubblici:** si tratta di attività relative alla gestione delle visite ispettive effettuate da Pubbliche autorità di vigilanza.
- c) **Gestione contributi, sovvenzioni, fondi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici.**
- d) **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria .**
- e) **Gestione delle attività inerenti la partecipazione a gare pubbliche e appalti indette dalla P.A.**
- f) **Gestione del rapporto con gli spedizionieri/dogane e degli adempimenti doganali correlati alle merci importate/esportate.**

6.2 Reati societari

- a) **Gestione amministrativo contabile (contabilità generale, clienti, fornitori, bilanci) :** attività inerente la predisposizione di bilanci di esercizio, relazioni e prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni normative.
- b) **Gestione dei rapporti con soci, Collegio sindacale, Società di revisione, OdV e con altre Autorità e Organismi.**
- c) **Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie.**
- d) **Corruzione tra privati**

6.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 21 di 115 |

- ✓ **gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:** si tratta di tutte le attività concernenti il Sistema di Sicurezza del luogo di lavoro.

6.4 Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione dei diritti d'autore

- ✓ *Gestione delle vendite.*
- ✓ *Gestione processo etichettatura e tracciabilità del prodotto.*
- ✓ *Gestione sicurezza informatica (licenze software e diritti d'autore).*
- ✓ *Gestione agenti e procacciatori di affari.*
- ✓ *Gestione comunicazione verso l'esterno e campagne pubblicitarie*
- ✓ *Gestione approvvigionamenti beni e servizi.*
- ✓ *Organizzazioni di eventi fiere e manifestazioni.*
- ✓ *Gestione controllo qualità sicurezza e igiene alimentare /assicurazione qualità.*
- ✓ *Gestione rapporti infragruppo.*
- ✓ *Progettazione, ideazione, tutela e verifica dei marchi, segni distintivi e brevetti-ricerca e sviluppo nuovi prodotti.*
- ✓ *Gestione del rapporto con gli spedizionieri/dogane e degli adempimenti doganali correlati alle merci importate/esportate*

6.5 Reati ambientali

- ✓ **gestione problematiche ambientali (smaltimento rifiuti, emissioni, acque reflue etc):** il processo si riferisce alla gestione degli aspetti ambientali

6.6 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- ✓ **Gestione approvvigionamento beni e servizi:** il processo si riferisce agli acquisti di beni e servizi strumentali all'attività d'impresa.
- ✓ **Gestione incarichi di consulenza e prestazioni esterne:** il processo si riferisce all'assegnazione di incarichi per consulenze o per prestazioni professionali.
- ✓ **Gestione agenti e procacciatori di affari:** Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti con agenti e procacciatori di affari.
- ✓ **Assegnazione e gestione appalti privati:** il processo fa riferimento alla gestione dei servizi in appalto (ad esempio pulizie, trasporti e manutenzioni) in capo alle diverse funzioni aziendali interessate.
- ✓ **Gestione della finanza e della tesoreria:** il processo riguarda la gestione delle attività tipiche di tesoreria riconducibili alla predisposizione ed esecuzione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi in merito alle diverse tipologie di acquisti/prestazioni di servizi ricevuti, nonché della liquidazione degli stipendi.
- ✓ **Gestione delle vendite**
- ✓ **Gestione dei rapporti infragruppo (compravendite beni/servizi, transfer pricing)** Il processo si riferisce alla gestione dei rapporti tra la Società e le altre Società del Gruppo Cremonini.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 22 di 115 |

- ✓ **Gestione della fiscalità:** Il processo ricomprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti di natura fiscale.
- ✓ **Gestione donazioni, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza:** il processo ha ad oggetto la gestione delle sponsorizzazioni, che vengono stipulate a fronte di iniziative meritevoli di tutela sul piano sociale, nonché l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere promozionale, inoltre, si riferisce alla gestione delle regalie e degli omaggi, ivi comprese le spese di rappresentanza, e delle donazioni di beni o denaro ad organizzazioni senza fini di lucro (i.e. ONLUS, Associazioni Sportive ecc.).
- ✓ **Gestione note spese e relativi rimborsi:** Il processo si riferisce alle attività, ai controlli ed autorizzazioni relativi alle trasferte e al rimborso delle note spese effettuate dai dipendenti per motivi di lavoro.
- ✓ **Gestione del rapporto con gli spedizionieri/dogane e degli adempimenti doganali correlati alle merci importate/esportate.**

6.7 Criminalità organizzata

- ✓ **Gestione approvvigionamento beni e servizi.**
- ✓ **Gestione incarichi di consulenza e prestazioni esterne.**
- ✓ **Gestione agenti e procacciatori d'affari.**
- ✓ **Assegnazione e gestione di appalti.**
- ✓ **Gestione delle vendite .**
- ✓ **Gestione dei rapporti infragruppo (es. compravendita di beni/servizi, transfer pricing).**
- ✓ **Gestione della fiscalità.**
- ✓ **Gestione della finanza e della tesoreria.**
- ✓ **Gestione donazioni, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**
- ✓ **Gestione note spese e relativi rimborsi**
- ✓ **Selezione, assunzione e gestione del personale, nonché processo premiante**
- ✓ **Gestione problematiche ambientali (smaltimento rifiuti, emissioni, acque reflue etc).**
- ✓ **Gestione sicurezza informatica.**
- ✓ **Gestione dei rapporti Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione e O.d.V.**
- ✓ **Gestione delle attività assembleari , operazioni sul capitale e operazioni straordinarie**
- ✓ **Gestione amministrativo contabile (contabilità generale, clienti, fornitori, bilanci) .**
- ✓ **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità Giudiziaria.**
- ✓ **Gestione contributi, sovvenzioni, fondi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici .**
- ✓ **Gestione delle attività inerenti la partecipazione a gare pubbliche di appalti indette dalla P.A.**
- ✓ **Gestione ispezioni e verifiche da parte di soggetti/funzionari pubblici.**
- ✓ **Gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenimento di certificati/ autorizzazioni, permessi e licenze necessari allo svolgimento dell'attività aziendale.**

6.8 Reati in materia informatica

- ✓ **Gestione sicurezza informatica.**

6.9 Reati tributari

- ✓ **Reati dichiarativi**

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 23 di 115 |

- ✓ **Reati Omissivi**
- ✓ **Reati Commissivi**
- ✓ **Reati di Riscossione**

6.10 Reati di contrabbando

Sono inoltre da considerare PROCESSI STRUMENTALI, le attività attraverso le quali è in astratto possibile creare le condizioni prodromiche alla commissione dei reati previsti dal Decreto:

- ✓ Approvvigionamento beni e servizi
- ✓ Incarichi di consulenza e prestazioni esterne
- ✓ Donazioni, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.
- ✓ Gestione della finanza e della tesoreria
- ✓ Gestione agenti e procacciatori di affari
- ✓ Gestione note spese e relativi rimborsi
- ✓ Selezione, assunzione e gestione del personale, nonché processo premiante
- ✓ Assegnazione e gestione appalti privati
- ✓ Gestione rapporti infragruppo
- ✓ Organizzazione di eventi /fiere e manifestazioni
- ✓ Gestione delle vendite

Nelle aree a rischio così individuate sono adottate procedure specifiche che stabiliscono regole di comportamento e modalità attuative delle decisioni aziendali.

Le procedure sono definite dalle funzioni aziendali coinvolte, che curano anche eventuali aggiornamenti e modifiche e sono adottate dalla Società conformandosi ai seguenti principi di controllo di tipo generale:

- i) **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile è adeguatamente registrata ed archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali, in modo da garantire la trasparenza e la ricostruibilità delle scelte effettuate.
- ii) **Segregazione dei compiti/segregation of duties**: separazione dei compiti in modo che in nessun caso un solo soggetto possa gestire in autonomia un intero processo sensibile, ma c'è chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- iii) **Esistenza di procedure/regole formalizzate/prassi consolidate**: esistono procedure o regole formalizzate e prassi aziendali consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e di archiviazione della documentazione rilevante.
- iv) **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma sono: *i)* coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 24 di 115 |

Per quanto riguarda i *controlli specifici*, questi sono stati individuati a fronte delle singole attività a rischio e sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative secondo cui la Società espleta le attività definite "a rischio".

6.11 Gli altri reati

In relazione agli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività di Italia Alimentari non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività e pertanto la Società, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza, oltre che dei principi generali qui presenti, del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su impulso dell'Organismo di Vigilanza, il potere di predisporre l'integrazione del presente Modello mediante apposita delibera.

7. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l'Ente non risponde dei reati commessi da parte *i)* di soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e *ii)* di soggetti ad essi sottoposti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

L'affidamento dei suddetti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, (di seguito denominato anche Organismo di Vigilanza), deve essere interno all'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e diverso dall'organo dirigente.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei necessari requisiti di :

- **autonomia e indipendenza:** l'Organismo di Vigilanza è sprovvisto in sé di compiti operativi che possano pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche. L'indipendenza è assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I membri dell'Organismo, in primo luogo, non sono legati da nessun vincolo di tipo parentale verso amministratori o soci di riferimento, né da interessi economici rilevanti verso la Società (es. significative partecipazioni

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 25 di 115 |

azionarie). In secondo luogo, l'indipendenza è garantita dalla durata della carica, che è stabilita nella delibera di nomina da parte del CdA in 3 anni o con la durata in carica del CDA che l'ha nominato in modo tale da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione.

- **professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali:** componenti dell'OdV sono dotati di conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei Destinatari. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi e della struttura e delle modalità realizzative dei reati. Questo tipo di bagaglio professionale appartiene all'OdV nel suo complesso, poiché ciascuno dei componenti ha una sua propria competenza specifica e non è possibile pretendere la coesistenza ad un livello professionalmente elevato di tutti i requisiti in capo a ciascun componente.
- **continuità d'azione:** L'efficace attuazione del Modello organizzativo è garantita altresì dalla presenza di membri dell'OdV che operano in maniera stabile e continuativa all'interno della realtà aziendale di Italia Alimentari, consentendo un costante collegamento dell'OdV con la vita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sul costante mantenimento dei requisiti sopra descritti.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità come meglio descritta nel successivo punto 7.1 e si impegnano a svolgere le loro funzioni come previsto dal Decreto e dal presente Modello.

Italia Alimentari ha istituito con delibera del 23/04/2015 un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale.

Questa composizione mista dell'Organismo è stata ritenuta idonea a garantire l'autonomia, l'indipendenza e la continuità di azione dell'organo. Inoltre, la composizione delle varie professionalità dei componenti assicurano una profonda conoscenza della realtà aziendale, specifiche competenze in ambito giuridico d'impresa e con consolidata esperienza nel campo della contrattualistica aziendale e della gestione di tutti gli aspetti societari di imprese anche di notevoli dimensioni, specifiche competenze in area qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile, esperto in materia ambientale, con considerevole conoscenza di tutti gli aspetti organizzativi aziendali inerenti la produzione ed esperto in materia contabile con conoscenza degli aspetti civilistici/societari.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, non è sottoposto al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo societario e riferisce della propria attività direttamente all'organo dirigente. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a vigilare sulla correttezza dell'operato dell'OdV in quanto il funzionamento del Modello è sotto la responsabilità dell'organo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione di Italia Alimentari, si impegna, con apposita delibera adottata all'inizio di ciascun esercizio, a conferire all'OdV la dotazione finanziaria (budget) necessaria a quest'ultimo per espletare al meglio la propria funzione.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 26 di 115 |

Il budget e gli eventuali compensi dell’OdV non possono essere modificati se non dal Consiglio di Amministrazione.

L’OdV nomina al suo interno un Presidente con il ruolo di coordinatore e adotta un proprio Regolamento, che viene comunicato al Consiglio di Amministrazione.

7.1 Nomina, sostituzione e revoca o cessazione dell’OdV

Nomina, revoca, sostituzione, cessazione dell’OdV vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con unanimità dei suoi componenti.

La **nomina** quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi sopra menzionati, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, in caso di nomina, i soggetti designati devono, all’atto del conferimento dell’incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attestano l’assenza dei seguenti motivi di **incompatibilità**:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all’incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all’estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 27 di 115 |

- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’OdV.

Nel caso in cui sopraggiunga dopo la nomina uno o più di questi motivi di ineleggibilità, il membro dell’OdV decade automaticamente dalla carica.

Il mandato cessa/viene revocato, oltre che nel caso di scadenza del termine, morte o dimissioni del componente dell’OdV, anche per:

- interdizione o inabilitazione**, ovvero grave infermità che renda uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all’Organismo di Vigilanza;
- grave inadempimento, una grave negligenza** nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico o il mancato esercizio delle funzioni
- sentenza di condanna** per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; sentenza di condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la **mancaanza sopravvenuta dei requisiti** di autonomia ed indipendenza, di professionalità nell’espletamento dei compiti istituzionali e di continuità d’azione;
- altra “giusta causa”** che non consente la prosecuzione del rapporto con il componente dell’OdV senza pregiudizio per l’efficacia del Modello. A tale proposito, per “giusta causa” potrà intendersi:
 - la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
 - il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
 - l’ “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico dell’Italia Alimentari o l’apertura di un procedimento per uno dei reati previsti dal Decreto;

Nei casi da a) ad e) il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca del mandato ed alla sostituzione dopo aver sentito il componente revocando e dopo aver acquisito il parere del Collegio Sindacale.

I casi sopra indicati alle lettere c) e d) costituiscono altresì motivo di ineleggibilità alla carica di componente dell’OdV.

In ogni caso in cui sia necessario nominare con urgenza un nuovo membro dell’Organismo di Vigilanza in caso di dimissioni, revoca, decadenza o impedimento di un membro, provvede tempestivamente il Consiglio di Amministrazione alla sostituzione del membro cessato.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

L’OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 28 di 115 |

L'OdV svolge le proprie funzioni senza alcun sindacato di altri organi aziendali, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è il responsabile ultimo del Modello e della sua efficace attuazione.

7.2 Funzioni e poteri dell' Organo di vigilanza

All'OdV sono affidati tutti i compiti necessari a garantire quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, ed in particolare il compito di:

1. vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla organizzazione della Società (struttura aziendale) ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
2. vigilare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità ed efficacia del Modello;
3. proporre all'organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Italia Alimentari Spa e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;
4. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei dipendenti, collaboratori, fornitori, agenti ed outsourcer e degli altri soggetti terzi;
5. vigilare sull'attuazione delle procedure previste dal Modello;
6. effettuare verifiche generali sull'attività della Italia Alimentari ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
7. effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
8. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e curare lo svolgimento della formazione obbligatoria;
9. raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
10. verificare l'adeguatezza delle procedure inerenti le aree sensibili di cui al presente Modello;
11. riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
12. curare e sviluppare il costante aggiornamento del Modello formulando all'organo dirigente proposte in tale senso;
13. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello;
14. assicurare i flussi informativi verso l'organo dirigente e il Collegio Sindacale;
15. promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
16. accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
17. proporre annualmente al Consiglio di Amministrazione un budget che assicuri lo svolgimento in piena autonomia delle proprie funzioni;
18. prevedere nel proprio Regolamento il calendario dell'attività; la tempistica dei controlli; la verbalizzazione delle riunioni; l'archiviazione della documentazione e dei flussi informativi.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 29 di 115 |

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di vigilanza dovrà:

a) Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree e delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le Risorse umane, e gli uffici competenti per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti, ai collaboratori e agli outsourcer, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di Italia alimentari. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio comune (repository) della Società contenente tutte le informazioni rilevanti in materia di Modello e di evoluzione della normativa applicabile.

b) Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello;

- effettuare periodicamente verifiche ispettive mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Italia alimentari nell'ambito delle aree o delle attività a rischio di reato;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal personale di Italia alimentari:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto;
 - b) sui rapporti con gli outsourcer e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.

c) Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto e del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- verificare periodicamente attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
- coordinarsi con le Risorse umane per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermi restando la competenza dello stesso ufficio per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 30 di 115 |

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV. può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne della Società, quali, a titolo esemplificativo, l'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca .

7.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce della propria attività:

- su base continuativa, direttamente agli Amministratori Delegati ed al Presidente;
- su base semestrale, tramite un report scritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

Inoltre, semestralmente, l'O.d.V. prepara un rapporto scritto sulla sua attività indirizzato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all' Ufficio Compliance di Gruppo Inalca .

Il rapporto avrà ad oggetto:

- il riepilogo dell'attività svolta dall'OdV e il piano per il semestre successivo;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Italia Alimentari, sia in termini di efficacia del Modello;
- suggerimenti circa le modifiche e gli aggiornamenti da apportare al Modello.

In ogni caso, l'OdV dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello, di cui sia venuto a conoscenza per effetto di una segnalazione, ritenuta fondata o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi.

Gli incontri con gli altri organi sociali sono verbalizzati e i verbali archiviati dall'OdV.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- ✓ su base periodica, le informazioni / dati / notizie previamente identificate dall'OdV. e/o da quest'ultimo formalmente richieste all'interno dei protocolli ("flussi informativi");
- ✓ su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("segnalazioni").

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'OdV, da parte dei responsabili delle Direzioni aziendali, secondo l'area di propria competenza, tutte le informazioni generali ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'OdV stesso.

In particolare le informazioni generali potranno riguardare ad esempio:

- a. anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- b. provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati-presupposto ai

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 31 di 115 |

sensi del d.lgs. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Italia alimentari per i reati previsti dal decreto;

c. le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001;

d. notizie relative a cambiamenti organizzativi;

e. aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure;

f. le notizie relative alla effettiva attuazione del modello organizzativo, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

g. le decisioni relative alle richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

h. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;

i. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Infine, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell’ambito delle Attività Sensibili, i Direttori sono qualificati come Process Owner e sono tenuti a trasmettere all’OdV le informazioni su operazioni sensibili realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come Process Owner nell’ambito delle attività di risk assessment condotte e formalizzate nella relativa documentazione.

I flussi dei dati e delle informazioni sono regolamentati da specifiche procedure interne

7.4 Segnalazioni

La Società ha adottato la “Procedura Segnalazioni ai sensi del Decreto” di Gruppo, che ha lo scopo di regolamentare le modalità di gestione delle Segnalazioni (dalla ricezione sino al procedimento di accertamento), unitamente alla costituzione di canali informativi anche informatici, idonei a garantire la ricezione, l’analisi ed il trattamento di Segnalazioni relative a possibili violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto, del Codice Etico e del Codice di Condotta Commerciale, assicurando riservatezza dell’identità del segnalante e dell’informazione in ogni fase relativa alla gestione della segnalazione.

La presente procedura ha la finalità, tra l’altro, di dare esecuzione al disposto di cui all’art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 (L. 179/2017) che recita:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 32 di 115 |

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

Il Gruppo Inalca si attende che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tutela dell'integrità della Società, le Segnalazioni devono essere basate, in buona fede, sulla ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, precisi e concordanti, della realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico o del Codice di Condotta Commerciale, di cui sono venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Il Gruppo Inalca interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori attenendosi scrupolosamente alla Direttiva (UE) 2019/1937. Pertanto l'Organismo di Vigilanza in caso di Segnalazioni in mala fede, censura simili condotte.

Le Informazioni e le Segnalazioni vanno inviate all'OdV in forma scritta all'indirizzo di posta elettronica: odv@italiaalimentari.it o alla Casella vocale Italia Alimentari **tel: 800-275-398**.

Le Segnalazioni possono avere origine da qualsiasi soggetto che a qualsiasi titolo entra in contatto con la Società, oltre a dipendenti, membri di organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), Società di Revisione, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, azionisti, partner e altri soggetti terzi.

Tutte le funzioni / posizioni organizzative del Gruppo Inalca interessate e coinvolte nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza circa i dati del segnalante, adottando misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni fase del processo di gestione della Segnalazione.

E' assolutamente vietato effettuare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante fatto salvo il diritto degli aventi causa a tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della Segnalazione/dichiarazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante stesso, nonché dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 33 di 115 |

Tutte le Segnalazioni, riguardanti le tematiche indicate, sono oggetto di verifica e accertamento preliminare.

Obiettivo della verifica preliminare è valutare i presupposti giuridici e di fatto della Segnalazione, nonché la competenza della stessa, per decidere se procedere oltre nell'accertamento. Successivamente, si apre la fase di accertamento preliminare, durante la quale si acquisiscono dal segnalante (ove conosciuto) i necessari elementi informativi.

In base ai risultati della verifica e dell'accertamento preliminare:

- per le Segnalazioni riguardanti violazioni di legge, del Codice Etico o del Codice di Condotta Commerciale, l'Organismo di Vigilanza o l'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca, (a seconda di chi ha ricevuto la Segnalazione), valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit;
- per le Segnalazioni riguardanti violazioni del Sistema di Controllo Interno, senza impatti sul Modello, l'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca valuta se effettuare ulteriori verifiche o se attivare o meno la successiva fase di audit.

L'attivazione di un audit avviene su richiesta dell'Organismo di Vigilanza o dell'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca, in base alla tipologia di Segnalazione.

Le attività di auditing possono essere eseguite direttamente dall'Ufficio Internal Audit e Compliance di Gruppo Inalca. Nello svolgimento dell'audit, il team di lavoro fa riferimento a metodologie standard della funzione Internal Audit che garantisce la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone interessate e dell'oggetto della Segnalazione

Eventuali piani di azione che emergessero a fronte dell'audit sono monitorati periodicamente dall'Ufficio Internal Audit e Compliance di Gruppo Inalca secondo metodologie standard della funzione.

7.5 Flussi informativi interni al "gruppo"

Le Società del Gruppo Inalca nomineranno ciascuna un proprio Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Italia Alimentari monitorerà l'attività degli organismi delle controllate nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.

L'Organismo di Vigilanza di Italia Alimentari curerà che le società controllate con Modello Organizzativo adottato, adottino propri codici di comportamento – linee guida e ne verificherà il rispetto e l'osservanza.

8. Codice Etico di Italia Alimentari

I codici etici sono le linee guida delle responsabilità etico-sociali delle organizzazioni imprenditoriali e rappresentano i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 34 di 115 |

Infatti, il Codice Etico di Italia Alimentari individua i principi comportamentali ai quali si ispira la Società ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno della Società o con la stessa.

Tale Codice Etico, riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di deontologia aziendale, che la Società riconosce come propri, sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che cooperano anche dall'esterno al perseguimento dei fini aziendali.

La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza illegittime discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

Inoltre, la Società fa propri i valori di:

- correttezza, leale e corretta competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato;
- tutela degli interessi degli azionisti di minoranza secondo quanto previsto nel codice civile e nei patti parasociali;
- rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali;
- rispetto di tutti i valori e principi che permeano la normativa in tema di tutela dell'ambiente. In tal senso, la Società adotta strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente;
- rispetto del ruolo svolto dalla Pubblica Amministrazione e impostazione di ogni rapporto con essa secondo i principi di correttezza, leale collaborazione e trasparenza;
- rispetto della normativa inerente la tenuta della contabilità, la formazione del bilancio e la gestione dei flussi finanziari.

Tali valori accanto alle indicazioni sancite nel presente Modello, costituiscono principi fondamentali ai quali deve ispirarsi la Società e tutto il personale in servizio, nonché tutti gli altri soggetti che collaborano a qualsiasi titolo con la Società trovano la loro sede naturale nel Codice Etico al quale interamente si rimanda.

9. Sistema disciplinare e sanzionatorio

9.1 Principi generali

Il Decreto prevede che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza. L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 35 di 115 |

imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Elemento quindi essenziale per l’efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l’irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell’esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all’Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni devono essere proporzionate rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità da valutarsi secondo la gravità della violazione, la tipologia del rapporto di lavoro con la Società e l’eventuale recidiva. La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’O.d.V., il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico e/o del Codice di Condotta Commerciale.

Il sistema disciplinare potrà essere applicato anche ai componenti dell’O.d.V., relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

9.2 Violazioni

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, al Codice Etico e /o al Codice di Condotta Commerciale;
4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento della Parte Speciale 1;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 2;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l’evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 3;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l’industria ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 4;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 36 di 115 |

- in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 5;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 6;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 7;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 8;
 - in relazione al rischio di reati tributari i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 9;
 - in relazione al rischio di commissione dei reati di contrabbando, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nella Parte Speciale 10;
5. comportamento non collaborativo nei confronti dell'O.d.V., consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'O.d.V. al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'O.d.V., nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

9.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i Destinatari del Modello stesso.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio. Il sistema disciplinare viene pubblicato in luogo accessibile a tutti i dipendenti e comunque reso conoscibile a tutti i Destinatari.

9.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti (operai, impiegati e quadri)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 37 di 115 |

irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL dell'Industria Alimentare nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare di Italia Alimentari è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL.

In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nel provvedimento dell' **AMMONIZIONE VERBALE o SCRITTA** il lavoratore che violi in modo lieve le disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure, Codice di Condotta Commerciale) adottando un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle "aree a rischio" ovvero non comunicando all'OdV le Informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento della **MULTA** il lavoratore che incorra in recidiva delle infrazioni di cui al punto 1);
- 3) incorre nel provvedimento della **MULTA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE** il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violi l'obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all' OdV previste dal Modello;
- 4) incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10** il lavoratore che, violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della Società, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto; violi l'obbligo di comunicare all' OdV la Segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto; commetta recidiva in una mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti;
- 5) incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Italia Alimentari S.p.A di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Italia Alimentari S.p.A; abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto; commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sanzione della sospensione.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 38 di 115 |

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

9.5 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno delle società ma anche all'esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e del Codice Etico e l'obbligo di far rispettare quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Personale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL dirigenti industria alimentare e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

Nello specifico, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando quanto disposto dal CCNL eventualmente applicabile, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di violazione grave, oppure non grave ma ulteriormente reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso: in particolare, incorre nel provvedimento del *licenziamento con preavviso* il dirigente che, per omessa vigilanza, consente ad altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti di adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero ponga in essere un comportamento di minore gravità rispetto a quello previsto nell'ipotesi di licenziamento senza preavviso

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 39 di 115 |

tale da consentire la prosecuzione seppure provvisoria del rapporto fatta salva comunque la facoltà della Società di convertire il periodo di preavviso nella relativa indennità sostitutiva.

Incorre nel provvedimento del *licenziamento senza preavviso* il dirigente che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione del rapporto fiduciario e degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova proprio nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

9.6 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei membri dell'O.d.V.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove occorra, dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti. Inoltre, per i membri del Consiglio di Amministrazione, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 40 di 115 |

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'O.d.V., il detto Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'O.d.V. che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno rispettivamente le sanzioni previste nei paragrafi di riferimento. In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'O.d.V.

9.7 Sanzioni nei confronti degli outsourcer, dei fornitori e di altri soggetti terzi (agenti, collaboratori esterni)

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice Etico e l'esistenza del Modello e delle previsioni del Decreto e i protocolli applicabili della Società. Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Italia Alimentari, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto.

10. Diffusione e aggiornamento del Modello

10.1 Formazione ed informazione al personale di Italia Alimentari

Italia Alimentari, consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello (per estratto) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.italiaalimentari.it. Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello. L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso quello apicale, e dovrà essere prevista e realizzata sia all'atto

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 41 di 115 |

dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste dal Decreto.

In particolare, a seguito dell’approvazione del presente documento è prevista:

- una comunicazione iniziale a tutto il personale in forze, circa l’adozione del Modello da parte di Italia alimentari.
- Successivamente, la consegna ai nuovi assunti di un “kit” informativo, contenente (oltre al materiale indicato da ulteriori policy o procedure aziendali, in materia di privacy e sicurezza delle informazioni, igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.), il CCNL, il testo del Decreto riassunto in un opuscolo informativo ai sensi del Decreto e il Codice di Condotta Commerciale quando di competenza, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- La sottoscrizione da parte dei dipendenti di Italia alimentari di un apposito modulo per presa di conoscenza ed accettazione.
- Una specifica attività di formazione da organizzarsi periodicamente in corsi d’aula (con soluzioni che garantiscano il riscontro dell’avvenuta formazione).

Le azioni di comunicazione e formazione dovranno riguardare, in particolare, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano, oltre ai contenuti del Codice Etico della Società. Tutte le azioni di comunicazione e formazione traggono la loro origine dalla volontà del Consiglio di Amministrazione, che chiede la massima partecipazione e attenzione ai destinatari di tali azioni. Al fine di garantire l’effettiva diffusione del Modello e l’informazione del personale di Italia alimentari con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall’attuazione del medesimo, dovrà essere predisposta una specifica area in Simpledo dedicata all’argomento e aggiornata a cura dell’Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il kit informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

10.2 Verifiche sull’efficacia del Modello

Ai fini dell’espletamento del compito istituzionale di verifica circa l’efficacia del Modello, l’OdV potrà porre in essere:

- verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica delle principali operazioni compiute da Italia Alimentari S.p.A in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’ OdV.

Inoltre, sarà intrapresa un’analisi di tutte le Segnalazioni e Informazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’ OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza dei Destinatari rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con eventuali interviste a campione.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 42 di 115 |

All'esito della verifica, sarà redatto un rapporto scritto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con i report previsti predisposti dall' OdV) che evidenzia eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall' OdV anche, se del caso, avvalendosi di professionalità esterne (in questo caso, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione).

10.3 Aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione di Italia alimentari delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- a. violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b. modificazioni dell'assetto interno della Società
- c. modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali sui temi giuridici rilevanti ai sensi del Decreto;
- d. risultanze dei controlli dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale vigilerà affinché le stesse modifiche siano sollecitamente rese operative da parte della società e curerà la corretta comunicazione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della struttura aziendale. L'Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- a. intervento di modifiche normative o di evoluzioni giurisprudenziali e dottrinali in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- b. identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività;
- c. formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- d. commissione dei reati richiamati dal Decreto da parte dei Destinatari o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- e. riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo. Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 43 di 115 |

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE “1”

11. REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articoli 24 e 25 del Decreto)

11.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione attualmente previsti dal Decreto sono:

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri(3). La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 44 di 115 |

La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri.(Legge del 9 Gennaio 2019 n. 3)

Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

Concussione (art. 317 c.p.) .)¹

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) ²

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.(Legge del 9 Gennaio 2019 n. 3).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

¹ La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha modificato l’art. 317 c.p. “Concussione”, introducendo ex novo nel Codice Penale l’art. 319-quater “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.

² La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha riformulato il precedente art. 318 c.p. “Corruzione per un atto d’ufficio”, ora rubricato “Corruzione per l’esercizio della funzione”.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 45 di 115 |

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (L. 9 Gennaio 2019 n. 3).

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 46 di 115 |

funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità (1).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, ndr) e 319 ter (corruzione in atti giudiziari, ndr), e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 47 di 115 |

***Caratteristiche di reato:** la fattispecie incriminatrice prevede la punizione di colui che, sfruttando relazioni esistenti con un soggetto pubblico, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, danaro od altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all' omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La fattispecie di recente introduzione punisce, in particolare, condotte prodromiche alla più grave corruzione, prevedendo una soglia anticipata di tutela penale rispetto a un epilogo corruttivo, il quale presuppone già la lesione del bene giuridico rappresentato dal buon andamento e dall'imparzialità dell' istituzione pubblica: si tratta, pertanto, di una figura residuale rispetto ai delitti di Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di Corruzione in atti giudiziari di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p.*

Qualora, infatti, i soggetti contemplati nella norma finissero per concorrere nel successivo pactum sceleris con il pubblico agente, il loro accordo diverrebbe un antifatto non punibile autonomamente: in particolare, se l'intermediario offrì denaro o altro vantaggio patrimoniale al pubblico agente e questi l'accettasse, si consumerebbe una Corruzione, assorbente rispetto al Traffico di influenze, mentre nel caso in cui l'intermediario si limitasse a promettere l'utilità economica, ma il soggetto pubblico la rifiutasse, si profilerebbe una Istigazione alla corruzione.

Richiedendo che il soggetto sfrutti relazioni esistenti, il neo introdotto art. 346 bis c.p. intende tracciare un confine netto con la fattispecie di "Millantato credito" di cui all'art. 346 c.p., nella quale le relazioni sono soltanto falsamente rappresentate da chi riceve la promessa o la dazione, e nel quale è dato rilevare una componente ingannatoria ai danni del privato che, per tale motivo, potrà vantare pretese risarcitorie nei confronti del millantatore (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi in esame del "Traffico di influenze illecite", in cui il privato, semmai, risponde del reato in concorso con l'intermediario).

La norma, non chiarisce quale sia il grado di relazione con il soggetto pubblico necessario affinché l'esistenza della stessa possa ritenersi realizzata, ben potendosi ricomprendere, nella indistinta aggettivazione «esistenti», sia rapporti estrinsecatisi in una sola occasione, che rapporti sporadici, o, ancora, rapporti stabili e consuetudinari. Nella struttura della norma incriminatrice in esame, inoltre, tanto l'avverbio «indebitamente» che accompagna la condotta di dazione o di promessa, quanto l'aggettivo «illecita» che definisce il presupposto della mediazione, assumono una funzione determinante: l'illiceità penale della condotta finisce per dipendere, infatti, dalle norme extrapenali che concorrono a determinare le condizioni in cui i comportamenti considerati risultano altrimenti leciti, come cioè normalmente avviene nelle ipotesi in cui sia configurata una clausola di "antigiuridicità" o di "illiceità speciale". Tutto ciò premesso, il "Traffico di influenze illecite" è penalmente rilevante solo quando si trasforma in un mercimonio della posizione: il reato si consuma, cioè, nel momento in cui l'intermediario fa dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altro vantaggio patrimoniale, costituendo la promessa o la dazione l'evento materiale del reato.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

| | | |
|--|---|--------------------------|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 48 di 115 | |

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 49 di 115 |

1.

1.2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Nozione)

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi Ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui l'Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Regioni, Province e Comuni.
- Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.).
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio.
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale.
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
- CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
- ARPA-agenzia regionale protezione ambientale.
- VVFF- vigili del fuoco.
- ICE - Istituto nazionale per il commercio estero.
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.
- INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale.
- ENASARCO Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.

1.3 AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

In considerazione dei rapporti che Italia Alimentari intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, sono state individuate aree di attività ritenute maggiormente a rischio perché la Pubblica Amministrazione è una interlocutrice diretta (di seguito anche "Attività sensibili"), e aree di attività ritenute a rischio minore perché pur non

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 50 di 115 |

intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati (di seguito anche “Attività sensibili strumentali”).

✓ Attività sensibili:

- a) **Gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenimento di certificati/ autorizzazioni, permessi e licenze necessari allo svolgimento dell’attività aziendale:** l’attività concernente qualunque richiesta alla P.A. in ordine alla concessione di autorizzazioni, certificazioni necessarie o strumentali all’esercizio dell’attività sociale.
- b) **Gestione ispezioni e verifiche da parte di soggetti/funzionari pubblici:** si tratta di attività relative alla gestione delle visite ispettive effettuate da Pubbliche autorità di vigilanza.
- c) **Gestione contributi, sovvenzioni, fondi e finanziamenti erogati da soggetti pubblici.**
- d) **Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria .**
- e) **Gestione delle attività inerenti la partecipazione a gare pubbliche e appalti indette dalla P.A.**
- f) **Gestione del rapporto con gli spedizionieri/dogane e degli adempimenti doganali correlati alle merci importate/esportate.**

Nell’ambito delle aree sensibili sopra descritte, si fa particolare riferimento ai processi relativi a:

- a) Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o altri provvedimenti amministrativi connessi o funzionali all’esercizio dell’attività aziendale o di altre attività ad essa strumentali. In funzione della natura e della tipologia di adempimento, possono essere coinvolti diversi uffici pubblici .
- b) Gestione delle verifiche e ispezioni, sopralluoghi, accertamenti/adempimenti presso Italia Alimentari quali, a titolo esemplificativo, quelle eseguite da Asl, Nas, Arpa, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate etc intendendo: fase di accompagnamento all’ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.
- c) Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici con riferimento in particolare a finanziamenti agevolati di derivazione nazionale o regionale a cui la Società può decidere di attingere;
- d) Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o arbitrali ossia si tratta dell’attività relativa alla gestione dei giudizi civili, penali, tributari e amministrativi che vede coinvolta la Società e dei relativi rapporti con l’autorità giudiziaria italiana, nonché della gestione delle controversie stragiudiziali relative allo svolgimento dell’attività aziendale.
- e) Negoziazione-stipulazione-esecuzione di contratti o convenzioni aventi per oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici mediante affidamento diretto, trattativa privata o altra procedura negoziata (appalti).

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell’Ente Pubblico per ottenere, ad esempio, indebitamente, l’accelerazione di un atto dovuto.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 51 di 115 |

La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione della fornitura o la concessione di una autorizzazione (truffa in danno di un ente pubblico).

Queste condotte possono generare sanzioni a carico di Italia Alimentari anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli riferibile alle attività sensibili individuate, prevede:

- principi generali di controllo applicati a tutte le attività sensibili;
- protocolli specifici relativi alle singole attività sensibili.

I Principi generali di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività;**
- **Esistenza di procedure/regole formalizzate/prassi consolidate;**
- **Poteri autorizzativi e di firma;**
- **Tracciabilità/Archiviazione.**

Obiettivo della Parte Speciale 1 è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che Italia Alimentari ha previsto nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Italia Alimentari, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale di Italia Alimentari (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 52 di 115 |

qualsiasi forma di regalo (utilità o vantaggi di altra natura) a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;

- accordare, direttamente o indirettamente, altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

E' inoltre previsto che eventuali partners commerciali e consulenti esterni di Italia Alimentari S.p.A coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale 1 debbano sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del Decreto, del Codice Etico e dei principi del Modello di Italia Alimentari S.p.A. e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'OdV di Italia Alimentari eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal Decreto dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1.5 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO:

OMISSIS

1.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute e comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati nei confronti della Pubblica amministrazione, al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello ed alle procedure interne in essere.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 53 di 115 |

- verificare il sistema di poteri, con riferimento alla spendita del nome della società nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "1";
- curare l'attività di formazione.

Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile delle attività sensibili indicate nel Modello, ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito *report* relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. La definizione di tali flussi comporta l'individuazione di una periodicità di trasmissione (salva urgenza) e di un contenuto minimo utile per le valutazioni di competenza dell'OdV.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 54 di 115 |

PARTE SPECIALE “2”

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

2.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

Reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

CASE STUDY

Questi reati si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti – vale a dire devono essere superiori a certe soglie prefissate dalla legge – e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Qualora le

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 55 di 115 |

alterazioni siano inferiori alle soglie rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive; - la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi; - il reato di cui all'art. 2622 c.c. richiede l'ulteriore circostanza che le informazioni, false od omesse, abbiano provocato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Inoltre, esso è punibile solo a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate. La Legge n. 262/2005 ("Legge sul Risparmio") ha esteso il novero dei soggetti che possono compiere i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" ed ha altresì inasprito le pene detentive previste per il reato di cui all'art. 2622 c.c. nel caso in cui il fatto sanzionato abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali, la Società di Revisione ed i terzi

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

CASE STUDY

Si precisa che il Decreto considera reato presupposto solamente l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2625 c.c., ovvero solamente le condotte che abbiano cagionato un danno ai soci. Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 56 di 115 |

od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi societari, procurando un danno ai soci.

Es: Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del Decreto deve derivare da essa un danno per la società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

CASE STUDY

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Es: gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

CASE STUDY

Il Presidente/Amministratore Delegato non dichiara volutamente al consiglio di amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del consiglio di amministrazione.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 57 di 115 |

Reati riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

CASE STUDY

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, in occasione di comunicazioni dovute alle Autorità Pubbliche di Vigilanza in forza di legge, si espongano, col fine specifico di ostacolare l'attività delle stesse, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza. Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Reati riguardanti i rapporti tra privati

La corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati sono introdotti dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 262 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 nonché dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 (Spazzacorrotti).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 58 di 115 |

ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CASE STUDY

Costituiscono alcune aree a rischio reato:

- la selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
- la gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi/consulenze.

Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale):

- dal direttore commerciale (o suo sottoposto/collaboratore) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente;
- da un soggetto aziendale al Presidente/Amministratore Delegato di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse;
- da un soggetto aziendale, al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale.
- Dal Presidente/Amministratore Delegato della società controllante al dipendente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 59 di 115 |

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

CASE STUDY

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

CASE STUDY

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

CASE STUDY

Il reato in questione si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 60 di 115 |

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Es: Il Presidente/Amministratore Delegato dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

CASE STUDY

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

CASE STUDY

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

CASE STUDY

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 61 di 115 |

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

CASE STUDY

Il Presidente/Amministratore Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari del Presidente/Amministratore Delegato medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

2.1 Funzione della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

2.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTEMENTO

Obiettivo della Parte Speciale 2 è quello di indicare i comportamenti che Italia Alimentari S.p.A intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio e della Società di Revisione, del Collegio Sindacale e dell'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 62 di 115 |

- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- influenzare illecitamente l’assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- compiere operazioni o iniziative qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

La presente Parte Speciale prevede l’espreso obbligo a carico dei Destinatari:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E’ fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.;
- tenere una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Italia alimentari S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 63 di 115 |

- di Revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
 - osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Italia Alimentari S.p.A. , e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
 - far sì che gli organi societari e i loro componenti nonché i dipendenti della Società garantiscano il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
 - far sì che nessuna pratica discutibile o illegale possa essere in alcun caso giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore nel quale Italia Alimentari S.p.A. opera. Nessuna prestazione dovrà essere imposta o accettata se la stessa potrà essere raggiunta solo compromettendo gli standard etici della Società;
 - far sì che gli organi societari ed i dipendenti della Società, si attengano scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
 - far sì che tutti i dipendenti Italia Alimentari S.p.A. e i collaboratori siano tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito dei processi sensibili;
 - far sì che eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere nell'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, siano sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV e dell'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca;
 - sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
 - esporre in maniera chiara e completa i parametri di valutazione seguiti;
 - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
 - mettere a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
 - prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza e l'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca da tenersi prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 64 di 115 |

- trasmettere al Collegio Sindacale e ai Soci nonchè membri del CdA con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debbano esprimere le proprie osservazioni ai sensi di legge;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui i due organismi necessitano per le verifiche di competenza.

2.3 Aree a rischio

OMISSIS

2.4 Flussi informativi verso l'O.d.V.:

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza e all'Ufficio Compliance, le informazioni relative:

- 1) alle operazioni sul capitale ed alle operazioni straordinarie;
- 2) agli aspetti più significativi connessi alla gestione dei rapporti con i Soci, i Sindaci, ivi incluse le notizie relative ad eventuali incarichi conferiti (o che si intende conferire) al Collegio Sindacale e/o a Società di Revisione;
- 3) agli aspetti più significativi al processo di gestione dei rimborsi spese ed anticipi;
- 4) alle iniziative di liberalità e sponsorizzazioni;
- 5) agli aspetti più significativi connessi al processo di selezione, assunzione e gestione del personale;
- 6) agli aspetti più significativi connessi ai rapporti con gli Enti Pubblici;
- 7) alle risultanze periodiche delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali preposte, con le eventuali anomalie ed atipicità riscontrate dalle stesse funzioni;
- 8) alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie che possano essere messe in collegamento con illeciti rilevanti ai sensi del Decreto ivi inclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni o i provvedimenti di archiviazione;
- 9) ad eventuali cambiamenti organizzativi ed agli aggiornamenti delle deleghe o procure;
- 10) alle eventuali comunicazioni della Società di Revisione in merito al sistema dei controlli, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- 11) alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale;
- 12) alle valutazioni in ordine alla scelta della Società di Revisione (elementi di professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità.);
- 13) alle violazioni sospette o note, del Codice di Condotta Commerciale.

L'Organismo di Vigilanza effettua i controlli ritenuti necessari ed ha facoltà di chiedere tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie od opportune ai fini dell'attività di vigilanza. Su base trimestrale l'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca può effettuare verifiche, anche tramite controlli a campione, sul rispetto di quanto sopra, ivi inclusa l'osservanza dei principi e delle procedure.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 65 di 115 |

PARTE SPECIALE “3”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto. Modello ex Art. 30 D.Lgs 81/08)

3.1 TIPOLOGIA DEI REATI

La presente parte speciale ha ad oggetto il sistema di prevenzione rispetto ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dall’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

Tale articolo, dapprima introdotto nel testo del decreto dalla L. n. 123/07 è stato successivamente modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 (T.U. sicurezza) e modificato dalla L. n. 3/2018.

I reati previsti dall’art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 III° comma c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 33/70 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 66 di 115 |

3.2 LUOGHI DI LAVORO/ATTIVITA' ESERCITATE

La Società opera nell'ambito della lavorazione carne e, conseguentemente, nella trasformazione e nella commercializzazione della stessa. Le attività produttive aziendali sono svolte in modo diretto nei seguenti stabilimenti produttivi:

Gazoldo degli Ippoliti : stabilimento di produzione dove vengono trattati i semi-lavorati ;

Busseto : stabilimento di produzione dove vengono trattate le materie prime;

Mandatoriccio: stabilimento dove vengono trattati/lavorati prodotti calabresi a ciclo completo, dalla materia al confezionamento.

Postalesio : stabilimento di lavorazione della bresaola, dalla materia prima al confezionamento.

Paliano: stabilimento attualmente non operativo

3.3 AREE DI RISCHIO/ATTIVITA' SENSIBILI

OMISSIS

3.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua, direttamente o tramite strutture interne o esterne di volta in volta incaricate, periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili», come individuati nel DVR e nella Matrice risk assessment 231, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231. Il Datore di Lavoro e l'RSPP sono tenuti a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima. L'Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifici per la presente parte del Modello Organizzativo:

- verifica l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati contro la persona;
- monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, attraverso controlli a campione;
- prende in esame eventuali segnalazioni, da chiunque inoltrate, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, comunque portato a sua conoscenza, che evidenzino una situazione di pericolo tale da rendere anche potenzialmente realizzabili i reati indicati nell'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 67 di 115 |

- verifica del costante aggiornamento del *documento di valutazione dei rischi* ai sensi del D.lgs. 81/08 fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti;
- comunica le eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti (Datore di Lavoro, RSPP, Consiglio di Amministrazione);
- si coordina con l'OdV della controllante Inalca S.p.A affinché sia assicurata una omogenea ed efficace politica della sicurezza per tutto il "gruppo";
- • propone al Datore di lavoro eventuali integrazioni al sistema di gestione della sicurezza, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all'art. 25-septies;

L'OdV, può convocare in ogni momento il Datore di Lavoro o i suoi eventuali delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

PARTE SPECIALE "4"

FALSITA' IN MONETE , IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO (art. 25- bis del Decreto)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 e 25 bis D.Lgs 231/01)

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies D.Lgs 231/01)

4.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Art. 25 bis 1- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032".

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità. Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 68 di 115 |

fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio. Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso. Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. “Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato. E' previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 69 di 115 |

all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione. Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, ecc., apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103”.

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio. Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, ecc.). La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione. La diversità “per origine” riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione. La diversità per “provenienza” concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 70 di 115 |

contraddistinguere, con un'indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue. La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto. La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero. Il capoverso dell'art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario. Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

CASE STUDY

- vendita di prodotto con una denominazione prevista dalla legge contenente ingredienti non previsti nella composizione del prodotto;
- falsa indicazione dell'origine geografica in etichetta: prodotto estero spacciato per "made in Italy" attraverso l'apposizione di un logo contenente i colori della bandiera italiana;
- formaggio denominato "caprino" realizzato con latte vaccino;
- uso di claims pubblicitari non veritieri.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032".

CASE STUDY

- immissione in commercio di prodotti scaduti quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (perdita di genuinità);
- presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge. Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori. La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 71 di 115 |

o del prodotto. Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate. Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere. Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti. L’inganno deve riguardare l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all’art. 515 c.p.. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

CASE STUDY

- vendita di prodotto convenzionale come biologico;
- uso di marchio evocativo dell’origine italiana per prodotto di origine estera;
- uso di marchio evocativo di determinate caratteristiche salutistiche in realtà non presenti nel prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti ai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 72 di 115 |

delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Art. 25 bis- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

Per quanto riguarda le fattispecie di falso (artt. 473 e 474 c.p.), le norme tendono a tutelare la pubblica fede e l’affidamento dei consumatori nella genuinità dei marchi.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

CASE STUDY

- Uso della denominazione d'origine ".....", alterata ".....", su carte di commercio, involucri di prodotti e mezzi pubblicitari.
- Bottigliette riproductenti profumi famosi accompagnati dalla dicitura "falso d'autore" (irrilevanza del fatto che il compratore è stato messo a conoscenza dal venditore della non autenticità del marchio);
- Articoli di pelletteria importati dall'estero somiglianti con i prodotti originali idonei a generare confusione.

Art. 25 nonies- si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 73 di 115 |

art. 171, L. n. 633/1941 c. 1 lett. a) bis: *Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche.*

art. 171-bis L. n. 633/1941 c. 1/ art. 171-bis L.633/1941 c.2 :*Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori . / Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.*

art. 171-octies L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

art. 171-ter L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.*

art. 171-septies L.633/1941: *Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno*

4.2 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25 bis e 25 bis.1, 25 nonies del Decreto);

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 74 di 115 |

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Ai Destinatari coinvolti nell'attività regolata dalla presente Parte Speciale è richiesto di:

- osservare scrupolosamente le norme di comportamento previste nel Modello e nel Codice Etico e nel Manuale della Qualità.
- partecipare ai corsi di formazione periodici destinati a tutti coloro che sono coinvolti nell'attività in esame; la formazione è obbligatoria, evidenziata su registri di presenza.

4.4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il Sistema di Gestione per la Qualità di Italia Alimentari si basa sulla gestione controllata dei processi aziendali identificati in processi gestionali, racchiusi nel Manuale della Qualità.

Il controllo dei processi previsto dal Manuale della Qualità prevede che la Direzione debba tenere sotto controllo l'andamento dei processi che costituiscono la propria attività. Per questo durante il Riesame della Direzione vengono esaminati tutti i dati ed i documenti raccolti dai responsabili di funzione, che caratterizzano l'andamento dei processi relativi. In particolare vengono esaminate dalla Direzione:

- non conformità di sistema;
- non conformità di prodotto;
- non conformità di processo;
- non conformità da cliente (es. reclami).

Il controllo delle prescrizioni legislative è gestito dal Responsabile Ufficio Assicurazione Qualità e Sicurezza Alimentare.

Il Manuale della Qualità nell'ambito del processo di "soddisfazione del cliente" prevede che la Direzione si assicuri costantemente che i requisiti del cliente siano chiaramente definiti, efficacemente diffusi ed opportunamente soddisfatti, mediante:

- la definizione e la diffusione di specifiche responsabilità operative e di controllo;
- la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
- l'attività di sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli aziendali;
- la conduzione di pianificate verifiche ispettive interne;
- un programma di indagine periodica sulla Customer Satisfaction
- la predisposizione di un "numero verde" telefonico per la registrazione degli eventuali reclami diretti.

In particolare quando si parla di Aree di rischio, si fa riferimento a:

OMISSIS

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 75 di 115 |

4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di contraffazione sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale 4;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 4;
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "4".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati, o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

4.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V. E UFFICIO COMPLIANCE:

Le Direzioni aziendali a qualsiasi titolo coinvolte nei processi commerciali e in quelli relativi alla commercializzazione sul territorio nazionale dei prodotti Italia alimentari, nel corso delle attività operative ed in relazione alle responsabilità assegnate, trasmettono all'Organismo di Vigilanza, secondo la periodicità individuata da quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle seguenti attività di monitoraggio:

- identificazione dei rischi connessi alle operazioni svolte (violazione di normative aziendali, inefficienze di processo, commissione di reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, ecc.);
- adozione di misure idonee a mitigare i rischi rilevati;
- verifica dell'efficacia dei controlli e del eventuale aggiornamento;
- verifica della presenza di eventuali criticità dei processi per le quali si rendano necessari interventi correttivi che esulano dai poteri assegnati alle funzioni competenti.

| Nome Report | Descrizione | Frequenza |
|---|--|------------------|
| Relazione sistema qualità | | Trimestrale |
| Report verifiche Ispettive esterne (terza parte) | | Trimestrale |
| Report su Audit interni (area controllo qualità) da parte dell'Ufficio Qualità. | Relazioni su Audit interni (area qualità) effettuati sugli stabilimenti di italia alimentari e sue controllate | Ad hoc |
| Reclami clientela | Invio della documentazione relativa ai reclami della clientela per aspetti di non conformità in materia di etichette e relativi contenuti, dimensioni, colori. | Semestrale |
| Segnalazione | Contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, ovvero altre contestazioni sulle caratteristiche o sui segni distintivi dei prodotti in genere (ad evento); | Ad hoc |
| Marchi e brevetti | Elenco nuovi marchi e brevetti, descrizione marchio (logo, figurativo), classe di registrazione, paese e relativa scadenza. (Ufficio Marketing) | semestrale |

Trimestralmente l'Ufficio Qualità Italia alimentari redige una relazione in cui vengono raccolti i dati del periodo preso in esame relativi all'applicazione del Sistema di Gestione della Qualità.

Gli aspetti considerati in questa relazione trimestrale sono:

- I. Non conformità e reclami registrati nel trimestre preso in considerazione.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 77 di 115 |

- II. Andamento degli Obiettivi della Qualità definiti per l'anno in corso
 - III. Soddisfazione del cliente.
 - IV. Valutazione risultati HACCP - Autocontrollo - Controllo Prodotti e Processi
 - V. Elenco delle azioni correttive e/o preventive registrate nel trimestre preso in considerazione.
 - VI. Verifiche ispettive (interne ed esterne).
 - VII. Dati riguardanti la valutazione dei fornitori
- Nella relazione ogni aspetto è affrontato per stabilimento produttivo .

PARTE SPECIALE “5”

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

5.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia ambientale attualmente previsti dal D.Lgs 231/01 sono:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

“Salvo che il

fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità*

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 78 di 115 |

*trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
 * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.”*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”*

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (c.2/3); scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (c.11); scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (c.13) (D. Lgs n.152/2006, art. 137).

1. *“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*
2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.*
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 79 di 115 |

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 80 di 115 |

1. *“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecento cinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione del decreto di cui all’articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.*

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

1. *“Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla*

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 81 di 115 |

bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

1. “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettantaturo euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 82 di 115 |

dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193."

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

1. "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies)

1. "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

1." (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 83 di 115 |

scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a mille trentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a mille trentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva."

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6)

Art. 1 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 84 di 115 |

1. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da 6 mesi a due anni e con l’ammenda da € 15.000 a € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

3. *L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.”*

Art. 2 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1”.*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.*

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 85 di 115 |

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 86 di 115 |

rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5.L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato."

Art.3 bis - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

1."Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2.In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente." articolo.

Art. 6 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

(Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 135 del 5 agosto 2022)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

1. "La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 87 di 115 |

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata a l'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 88 di 115 |

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 89 di 115 |

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Principi generali di comportamento e controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

1) **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

2) **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

3) **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

4) **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti Regolamento D. Lgs. 231/2001 –documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

5) **ARCHIVIAZIONE:** tutta la documentazione ambientale viene sistematicamente identificata, classificata ed archiviata. Si fa riferimento in particolare :

- alle procedure gestionali ;
- alle istruzioni operative ambientali;
- ai documenti citati nelle procedure e nelle istruzioni operative;
- ai testi delle leggi di riferimento e i documenti informativi riguardanti le leggi;
- ai documenti imposti dalle prescrizioni di legge, quali autorizzazioni, registri ed altro;

A ogni altro documento necessario alla realizzazione delle attività previste.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 90 di 115 |

Obiettivo della Parte Speciale 5 è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che Italia Alimentari ha previsto nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nello svolgimento di attività che possano avere un impatto ambientale:

- di osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Italia Alimentari, in materia ambientale con particolare riferimento alle attività correlate al ciclo dei rifiuti, alla gestione delle emissioni, alla gestione delle acque reflue industriali, alla tenuta dei registri previsti ed altri adempimenti obbligatori (dichiarazioni, comunicazioni, formulari).
- Di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, con tutte le istituzioni e i soggetti pubblici che presidiano le problematiche ambientali (Es. Ministero dell'Ambiente, ARPA, Regione, Provincia, Comune).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall' art. 25 undecies del Decreto.
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

5.3 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

5.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'OdV. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale 5;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 91 di 115 |

- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 5;
- verificare la puntuale esecuzione dell'attività formativa

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "5" e si avvale dell'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca per le attività di controllo e di verifica.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza e dall'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all' Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

5.1 FLUSSI INFORMATIVI

La funzione referente per la parte ambiente di ogni stabilimento deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (odv@italiaalimentari.it) con appositi report su ogni aspetto/criticità significativa, anche potenziale che possa avere conseguenze nella gestione delle problematiche ambientali.

Al fine di fornire gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio (interne ed esterne) e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale 5, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati.

| Rif. | Flusso | Evidenza | Responsabile | Frequenza |
|------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Comunicazione delle evidenze di ispezioni e controlli effettuati dall'ARPA e/o altri enti pubblici competenti in materia ambientale (es: ASL etc) | Email con verbale di ispezione | Responsabile Ambiente | Ad evento |
| 2 | Apposito piano di lavoro con obiettivi e stato di avanzamento obiettivi, (particolare attenzione alle attività di implementazione). | | Responsabile Ambiente | Annuale |

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 92 di 115 |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------|-------------|
| 3 | Comunicazioni dell'applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti per violazioni dei protocolli in materia ambientale | Email con documento/notifica di ricevimento | Responsabile personale del | Ad evento |
| 4 | Report sulla gestione ambientale- Riesame della Direzione | | Responsabile ambiente | Annuale |
| 5 | Relazione in merito ad audit /ispezioni (interni e/o esterni) svolti in materia ambientale e relativi riscontri emersi.(necessario un breve riepilogo con le problematiche emerse durante le verifiche) | | Responsabile ambiente | Trimestrale |

PARTE SPECIALE “6”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 octies 1 del decreto)

6.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio attualmente previsti nel Decreto e astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Castelfrigo LV sono:

Ricettazione (art. 648 c.p. mod. D.lgs 195/2021)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 93 di 115 |

ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

-La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

-Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

-Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p. mod. D.lgs 195/2021)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

-La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

-La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

-La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p. mod. D.lgs 195/2021)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

-La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

-La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

-La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 c. p. mod. D.lgs 195/2021)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 94 di 115 |

-La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

-La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

-Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

-Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

-La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

-La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

-Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 35/70 documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 95 di 115 |

reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

6.2 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

6. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 6;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 6;
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della "Parte Speciale 6".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 96 di 115 |

dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 97 di 115 |

PARTE SPECIALE “7”

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter ex D. Lgs. 231/2001)

7.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati di criminalità organizzata attualmente previsti nel Decreto e astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Italia Alimentari, sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 98 di 115 |

denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/01)

Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell’associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all’associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell’associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l’occasionalità e l’autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l’efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell’associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell’art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “Reati di criminalità organizzata”, le seguenti fattispecie:

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lett. A), n. 5 c.p.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90).

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

7.2 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

7.3 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell’OdV concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di reati di criminalità organizzata sono i seguenti:

| | | |
|--|---|---|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 99 di 115 |

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 7;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 7;
- curare l'attività di formazione.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della "Parte Speciale 7".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 100 di 115 |

PARTE SPECIALE “8”

REATI IN MATERIA INFORMATICA (Art. 24 bis ex D. Lgs. 231/2001)

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI

La presente parte speciale si riferisce ai delitti informatici, introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge 18 marzo 2008 n. 48 modificato dal D.Lgs n.7 e 8/2016 e 8 /2016 e D.L. n. 105/2019 convertito con L.133 del 18/11/2019 e mod. dalla Legge n. 238/2021;

Si tratta delle seguenti fattispecie di reato:

FALSITA' IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-bis C.P)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici e le scritture private..

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615- ter C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio .

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-quater C.P. art. mod. dalla Legge n. 238/2021)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 101 di 115 |

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-quinquies C.P. art. mod. dalla Legge n. 238/2021)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quater C.P. art. mod. dalla Legge n. 238/2021)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-quinquies C.P. art. mod. dalla Legge n. 238/2021)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 102 di 115 |

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635- quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-quinquies C.P.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-quinquies C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 103 di 115 |

6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

8.2 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, specifici presidi di controllo relativi alle singole attività sensibili.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio Italia Alimentari si impegna a rispettare i principi contenuti nelle leggi vigenti, nel Codice Etico nonché ai valori e alle regole contenute nel presente Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati personali Italia Alimentari si è adeguata al REG UE 679/2016 e al D.Lgs 101/2018.

La presente Parte Speciale si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti dell'Azienda, nonché da Partner e Collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

In particolare, si applica a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software;
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo (ad esempio le società incaricate di effettuare manutenzioni e aggiornamenti hardware e software o che comunque abbiano accesso al sistema informativo di Italia Alimentari);
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo;
- tutti i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) esterni alla società, che per ragioni di competenza specifiche e professionalità, sono investiti della carica di Amministratori di Sistema di Italia Alimentari.

Pertanto, i Destinatari devono:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 104 di 115 |

- utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle Procedure interne predefinite;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi di Italia Alimentari e aggiornare periodicamente le password, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- utilizzare beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- limitare la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali alle sole attività lavorative.

Il personale dell' Ufficio Sistemi informativi, in base al proprio ruolo ed alla propria responsabilità, deve:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente al fine di rendere possibile la corretta segregazione dei compiti;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'applicazione delle regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati e licenziati;
- monitorare l'infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la sicurezza fisica;
- effettuare le attività di backup e provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- garantire la manutenzione software e hardware dei sistemi e un processo di change management segregato;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di: o acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi; o danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi; o utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dall' Ufficio Sistemi informativi;
- effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 105 di 115 |

- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, proxy server, ecc.);
- lasciare il proprio personal computer o altri dispositivi di memorizzazione portatile incustoditi e senza protezione;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per Italia Alimentari;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

8.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

OMISSIS

8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito *report* relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'Ufficio dei sistemi informativi ha l'obbligo di comunicazione di ogni tipo di incidente informatico e/o violazione dei dati personali ai sensi degli art. 33 e ss del Regolamento Europeo 679/16 che possa avere un profilo rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01 .

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 106 di 115 |

PARTE SPECIALE “9”

REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)

9.1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati tributari attualmente previsti nel Decreto e astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Italia Alimentari, sono:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 107 di 115 |

3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi*

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 108 di 115 |

attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) (art. introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1).

9.2 AREE di RISCHIO

OMISSIS

9.3 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 109 di 115 |

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 9;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Sindaco) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 9;

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della "Parte Speciale 9".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione, al Sindaco e all'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 110 di 115 |

PARTE SPECIALE “10”

REATI DI CONTRABBANDO (Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001)

10.1 TIPOLOGIA DEI REATI

Si può definire Contrabbando la generale condotta tipica del contrabbandiere :” *la violazione di un dazio doganale commessa da chi, con dolo, sottrae merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti di confine*” (F. Antolisei). I reati di Contrabbando sono richiamati all'interno dell'art 25 sexiesdecies del Decreto 231 e sono astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Italia Alimentari, sono:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando .

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 111 di 115 |

duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione: f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973).

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 112 di 115 |

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione) .

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 113 di 115 |

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

10.2 AREE DI RISCHIO

OMISSIS

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 114 di 115 |

10.3 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, ma comunque effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati al fine di verificare se le suddette attività vengano svolte secondo le regole del Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere. Per il corretto espletamento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e può convocare per chiarimenti e/o approfondimenti tutti soggetti preposti alle varie attività che riterrà opportuni.

In particolare, ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, deve compilare apposito *report* relativo all'attività svolta da inviare all'Organismo di Vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate (comunque almeno una volta/due all'anno). Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di Vigilanza della Società di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nel caso dei Reati di Contrabbando l'attività di monitoraggio dell'OdV, potrebbe essere agevolata dalla previsione dei seguenti flussi informativi:

- Segnalazioni di eventuali anomalie nello svolgimento degli adempimenti doganali;
- Segnalazioni di eventuali visite ispettive e/o contestazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- Report semestrale delle operazioni di import/export;
- Documentazione relativa al processo di selezione, qualifica e riquifica dello spedizioniere;
- Report eventuali audit compiuti nei confronti dello spedizioniere.
- Aggiornamento in merito alla certificazione di AEOC.

10.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'OdV. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di contrabbando sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione dei protocolli, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale 10;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Sindaco) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale 10;

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle Attività Sensibili della "Parte Speciale 10".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente agli Amministratori Delegati o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire

| | | |
|--|---|--|
| ItaliaAlimentari Sede Legale: viale Europa 14 – 43011 BUSSETO (PR) Sede Amministrativa: Via Marconi 3 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) | Documenti Italia Alimentari S.p.A. Compliance 231- Amministrativa | COM-02-01-I-00-00 |
| Modello Organizzativo Italia Alimentari / Bozza-redazione | | Revisione 02 del 26/09/2022 Pag. 115 di 115 |

all'intero Consiglio di Amministrazione, al Sindaco e all'Ufficio Compliance di Gruppo Inalca per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.